

**D.A. N. 357/Gab.**

## **Regione Siciliana**



### **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria”;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 che, con l’obiettivo di stimolare l’efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015 – 2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1 comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come recepito dall’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8;

VISTO l’articolo 130 della legge regionale n. 6/2001 che assegna all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente la predisposizione del progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, di cui al decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini”.

VISTA la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente relativa a “Redazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, ai sensi del decreto legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare 22 dicembre 2011 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata nella G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio 2012, relativa a "Aggiornamenti e modifiche dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico della Sicilia";

VISTO l'art. 11 commi 1, 2 e 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" che ha istituito il *Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico* nonché autorizzato, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 700 migliaia di euro;

VISTO il citato art. 11, comma 3, che stabilisce che il Fondo è disciplinato con decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, previo parere della Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che in data 21 settembre 2016 la Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, ha reso il proprio parere positivo al presente schema di decreto;

## **DECRETA**

### Art. 1

(Oggetto e dotazione finanziaria del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico)

1. Il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, istituito dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è diretto a velocizzare le necessarie fasi progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il finanziamento delle attività previste dalla normativa vigente per la redazione, verifica e validazione dei progetti.
2. La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è pari a 700 mila euro ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Essa si compone delle quote di cui ai commi successivi.
3. Una quota regionale pari a 200 mila euro già disponibile sul capitolo 843902" Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – quota regionale" dell'Assessorato del Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente.
4. Una quota extraregionale pari a 500 mila euro è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera del CIPE n. 10/2015 per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari. Tale quota si renderà disponibile per il Fondo una volta emanato il decreto di accertamento in entrata delle somme sul bilancio della regione.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e fasi prestazionali ammissibili)

1. Al Fondo possono accedere tutti i soggetti beneficiari riconosciuti dalla Programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale, anche associati fra loro.
2. Il Fondo è finalizzato al raggiungimento di un livello di progettazione tale da consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.
3. Per ciascun intervento selezionato secondo le modalità individuate dal successivo articolo 3, sono ammessi al finanziamento gli oneri professionali per lo svolgimento delle attività progettuali, ivi incluse le spese per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini necessarie e delle relative elaborazioni. L'importo del finanziamento è determinato in base all'importo totale dell'intervento, secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 di seguito riportata.

Tabella 1. Percentuali da applicare all'importo degli interventi per la determinazione del finanziamento della progettazione.

Importo dell'intervento in euro		Frane	Difesa idraulica	Difesa costiera
<i>Fino a</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>13%</i>	<i>6,50%</i>	<i>8,50%</i>
<i>Sull'eccedenza fino a</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>7,40%</i>	<i>3,70%</i>	<i>4,80%</i>
<i>Sull'eccedenza fino a</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>6,40%</i>	<i>3,00%</i>	<i>4,00%</i>
<i>Sull'eccedenza fino a</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>5,60%</i>	<i>2,60%</i>	<i>3,60%</i>
<i>Sull'eccedenza fino a</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>5,00%</i>	<i>2,25%</i>	<i>3,10%</i>
<i>Sull'eccedenza</i>		<i>4,50%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,80%</i>

4. Il finanziamento relativo a ciascuna fase della progettazione è stabilito applicando all'importo di cui al comma precedente le percentuali riportate nella successiva Tabella 2.

Tabella 2. Percentuale d'incidenza delle fasi prestazionali all'interno dell'importo totale finanziato per la progettazione.

Fasi della progettazione	Frane	Difesa idraulica	Difesa costiera
<i>Studio di fattibilità comprese indagini</i>	<i>21%</i>	<i>26%</i>	<i>24%</i>
<i>Progetto definitivo</i>	<i>47%</i>	<i>47%</i>	<i>48%</i>
<i>Progetto esecutivo</i>	<i>32%</i>	<i>27%</i>	<i>28%</i>

5. Il progetto finanziato col Fondo per la progettazione deve comprendere almeno tutte le indagini e gli studi necessari per una esauriente definizione delle opere da realizzare, motivare la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali e deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; deve essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico e di studi preliminari sull'impatto ambientale, tenendo conto, ove necessarie, delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto sia ambientale sia sociale.

### Art. 3

(Modalità di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi)

1. Sono ammessi a finanziamento quei progetti dotati della documentazione minima elencata nel comma 5 dell'articolo 2. La documentazione deve altresì contenere il calcolo della spesa e il conseguente quadro economico preliminare, da cui risulti l'entità del finanziamento richiesto, e il cronoprogramma preliminare di tutte le attività, dal progetto al collaudo, dove previsto.
2. Gli interventi per i quali il Fondo finanzia la progettazione saranno selezionati secondo la tipologia di rischio idrogeologico (franso, alluvionale, di erosione costiera), per come definiti dalla normativa vigente.
3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese sostenute anteriormente alla data di emanazione del presente decreto.
4. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento di cui al successivo articolo 5, comma 1, il beneficiario dovrà comunicare al competente Dipartimento dell'Ambiente l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, inviando la relativa documentazione probatoria, indicando gli importi contrattuali, pena la decadenza dal finanziamento.

### Art. 4

(Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione)

1. Ai fini del finanziamento del Fondo, gli interventi di cui all'art. 3 dovranno acquisire il parere positivo di compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalla Struttura competente del Dipartimento dell'Ambiente (Autorità di Bacino) e, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, dovranno essere individuati fra le misure di protezione del Piano di gestione del rischio alluvioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 saranno oggetto di istruttoria e verranno valutati ai fini della formulazione di apposita graduatoria sulla base dei criteri riportati nella Tabella A sottostante, in coerenza con le disposizioni dell'Allegato del DPCM 28 maggio 2015 di *"Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*.
3. Saranno esclusi dal finanziamento del Fondo quei progetti che hanno beneficiato del Fondo di progettazione nazionale, istituito dall'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE PROGETTI PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE (D.P.C.M. 28.05.2015)				
Critero	Peso / base 100	Classe	Punteggio	Valore pesato (peso/punteggio max.*punteggio)
Priorità (rilevanza dell'intervento in relazione al livello di priorità del rischio stabilito dalla Regione)	20	AA = R4 (E4/P4-P3)	4	20
		A = R4 (E4/P2)	3	15
		M = R4 (E3/P4-P3)	1	5
		B = R3 (E3/P2)	0	0
Completamento (rilevanza per un intervento che costituisce completamento di un'opera già iniziata)	20	SI	1	20
		NO	0	0
Persone a rischio diretto coinvolte dall'evento/fenomeno al quale si vuole far fronte	40	>50.000	8	40,00
		10.000 - 50.000	7	35,00
		5.000 - 10.000	6	30,00
		1.000 - 5.000	5	25,00
		500 - 1.000	4	20,00
		100 - 500	3	15,00
		50 - 100	2	10,00
		<50	1	5,00
Beni a rischio (rilevanza dell'intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti)	20	Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio..)	4	20
		Edifici residenziali in centro abitato		
		Edifici residenziali in nucleo abitato		
		Insedimenti produttivi/commerciali		
		Industrie a rischio di incidente rilevante		
	Lifelines (elettrdoti, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche ecc)	3	15	
	Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali)			
	Case sparse			
	Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, comunali, altre linee ferroviarie)			
	Beni culturali	1	5	
	Aree naturali e protette di interesse rilevante			
	Altre strutture di interesse pubblico (es. depuratori)			
	Non stimabili	0	0	
Punteggio complessivo				

Art. 5  
(Erogazione del finanziamento)

1. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è approvata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente, su proposta del Responsabile della Struttura competente sul dissesto idrogeologico, che con successivo decreto concederà il finanziamento.
2. Il trasferimento delle somme finanziate avverrà per quote, con le modalità di cui al comma seguente.
3. Il trasferimento avviene per quote anticipate corrispondenti a ciascun livello di progettazione di cui è richiesto il finanziamento, a partire dal livello di progettazione più basso, secondo le percentuali indicate nella Tabella 2. La prima quota è erogata contestualmente alla notifica del decreto di concessione del finanziamento. Le quote successive sono trasferite al beneficiario, una volta completata ed accertata dal Dipartimento dell'ambiente stesso la progettazione del livello precedente.

Art. 6  
(Restituzione del finanziamento)

1. Al momento del finanziamento dell'intervento di cui è stata sostenuta la progettazione, le somme assegnate per la progettazione medesima saranno recuperate con una decurtazione di pari importo a valere sull'importo totale dell'intervento e andranno a reintegrare il Fondo di progettazione sul capitolo all'uopo appositamente istituito.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

**22 SETTEMBRE 2016**

**FIRMATO**  
L'Assessore del Territorio e Ambiente  
*dott. Maurizio Croce*